



REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DI TRIBUTI LOCALI

(Approvato con deliberazione n. 24 del 05/07/2019)

Premesse

COSMO spa è una Società per Azioni, con sede in Casale Monf.to – Via Grandi 45c, a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La Società ha come oggetto principale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili prodotti nei territori dei comuni soci, l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata spettante ai comuni soci, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti nei territori di comuni non soci sempre che la loro posizione geografica lo consenta.

La società provvede, inoltre, all'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi, anche in forma consorziata, di ogni altro servizio destinato a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambiente quale la gestione e riscossione di tributi comunali.

1) Scopo

Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista da vigente statuto societario, disciplina le procedure per il recupero delle somme dovute a titolo di tributi locali, definendo modalità, tempistiche e criteri di decisione.

2) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

Entrate tributarie comunali: le entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Avviso bonario: l'avviso bonario è una comunicazione con la quale si mette a conoscenza il contribuente di tributi comunali da corrispondere.

Avviso di accertamento: è l'atto mediante il quale si notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un'attività di controllo.

Atto di ingiunzione: ingiunzione fiscale è il provvedimento amministrativo col quale viene ordinato al contribuente di pagare (Regio Decreto n. 639 del 1910).

Recupero coattivo: azione civile esercitata dal creditore, in possesso di titolo esecutivo che legittimi l'esistenza del credito, nei confronti del debitore. Consiste nel diritto di applicare in modo forzato metodi esecutivi al fine di ottenere l'adempimento delle pretese creditorie.

Ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472): con il ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta.

3) *Procedura di recupero crediti.*

A seguito di diritti non versati, di rilevamenti comprovanti una omessa presentazione della dichiarazione/autorizzazione ed a seguito verifica di infedele dichiarazione rispetto a quanto precedentemente dichiarato/autorizzato dovrà essere emesso avviso di accertamento da notificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

In assenza di pagamento, trascorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell'accertamento, dovrà essere notificato atto di ingiunzione comprensivo delle spese di notifica e degli interessi legali calcolati dal giorno della notifica dell'atto di accertamento a cui si riferisce.

In ulteriore assenza di pagamento, decorsi trenta giorni dal giorno della notifica dell'atto di ingiunzione, sotto proposta degli uffici competenti, il Direttore Generale valuterà se procedere internamente oppure di affidare esternamente la restante fase coattiva per il recupero del credito.

Il credito potrà essere ritenuto inesigibile unicamente a fronte di certificazione di inesigibilità fornita a Cosmo spa.

La fase di recupero dei crediti dovuti da società in procedura di liquidazione o fallimentare sarà espletata direttamente dagli uffici competenti di Cosmo spa, anche in caso di affidamento esterno.

4) *Limiti d'importo – procedura antieconomica*

Non si dà luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo dell'obbligazione, risulti inferiore a euro 10,33 (Vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali del Comune di Casale Monferrato).

Non si procede alla emissione dell'atto di ingiunzione, quando l'importo dovuto, maggiorato di sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 50,00.

Non si prosegue con fase esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 150,00.

Gli atti di ingiunzione e di esecuzione dovranno comunque essere emessi nel caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alle suddette somme.

5) *Inesigibilità*

L'ufficio/professionista competente certifica l'inesigibilità derivata dalle seguenti cause:

- Mancata notifica;
- Irreperibilità del destinatario;
- Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- Liquidazione società di capitali;
- Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
- Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
- Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

6) *Rateizzazione*

Su richiesta del contribuente, è concessa, a seguito di accettazione dell'istanza, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo, interessi, sanzioni e spese dovuti per effetto di accertamenti definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali.

La dilazione del pagamento non potrà superare le dodici rate mensili e la rata non potrà essere inferiore ad euro 100.



Se l'importo oggetto di rateizzazione è superiore a euro 15.000,00 per i soggetti non titolari di partita IVA e ad euro 40.000,00 per i soggetti titolari di partita IVA il Dirigente potrà stabilire ulteriori dilazioni con un massimo di 72 rate mensili.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale.

Con cadenza almeno trimestrale, il Dirigente responsabile, adotterà apposita determinazione di presa d'atto delle rateazioni concesse.

Nel caso di mancato pagamento di una sola rata o di ritardo superiore a 10 giorni del pagamento di almeno due rate, il debitore decade dal diritto alla dilazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Per somme garantite da fideiussione, come di seguito indicato, Cosmo spa, si avvarrà della garanzia prestata.

Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- ha debiti scaduti e non pagati verso Cosmo spa, di qualsiasi natura;
- si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute a Cosmo spa, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a obiettive condizioni di difficoltà economica.

E' necessaria la polizza fidejussoria per chi nel precedente triennio:

- essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
- ha debiti scaduti e non pagati verso Cosmo spa, di qualsiasi natura;
- ha contenziosi tributari con Cosmo spa;
- per un numero di rate mensili richieste comprese tra 31 e 72.

7) *Rimborsi*

Non si fa luogo a rimborsi per tributi per importi inferiori ad euro 10,33.